



Bruxelles, xxx
COM (2004) xxx

Da non pubblicare

Bozza

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del [...]

di modifica del regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e progettazione¹

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea² (in prosieguo "regolamento di base"), modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003³, ed adottato dal regolamento (CE) n. 1701/2003⁴ con particolare riguardo agli articoli 5 e 6,

considerato che:

- (1) è necessario correggere un errore nel paragrafo 21A.163(c) dell'allegato (in prosieguo denominato "parte 21") del regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 riguardante il privilegio di un'impresa di produzione di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in servizio ("modello AESA 1") per dei prodotti;
- (2) il testo attuale fa nascere delle interpretazioni divergenti e non riflette l'obiettivo iniziale che consiste nel conferire tale privilegio ad imprese di produzione approvate;
- (3) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia⁵ in conformità agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base;

Comment [DQC1]: unknown font

¹ GU L 243 del 27/9/2003, pag. 6, da ripubblicare

² GU L 240 del 7/9/2002, pag. 1.

³ GU L 245, del 29/9/2003, pag. 7

⁴ GU L 243, del 27/9/2003, pag. 5

⁵ 24/02/2004.

- (4) i provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere ⁶ del comitato dell'Agenzia europea della sicurezza aerea costituito in base all'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base;
- (5) il regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 deve essere conseguentemente modificato;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte 21 del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificata come segue:
nel paragrafo 21A.163(c) la dizione “in conformità alla parte 21A.307” è depennata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione
Membro della Commissione

⁶ [Da formulare]